

**Delib.G.R. 19 giugno 2006, n. 892 <sup>(1)</sup>.**

**Legge regionale n. 54/1984, art. 2, lettera f) - Determinazione nuovo limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 29 giugno 2006, n. 81.

---

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Edilizia Residenziale Pubblica, riferisce:

la *legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, art. 2, lettera f)*, stabilisce che è fatta salva la facoltà della regione di adeguare il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, qualora il C.E.R. e il C.I.P.E. non vi provvedano ai sensi dell'*art. 3, lettera o)*, della *legge 5 agosto 1978, n. 457*, come integrato dall'*art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25*.

Tale facoltà, recita la norma, viene esercitata trascorsi 18 mesi dall'ultima revisione, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, quale risulta dalle determinazioni I.S.T.A.T.

Detto articolo 2 stabilisce inoltre che può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, chi fruisce di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento del bando di concorso determinato ai sensi dell'*art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457* e successive modifiche ed integrazioni;

- con *Delib.G.R. 13 febbraio 2001, n. 104*, si fissava in euro 11.103,83 il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

- considerato che sono trascorsi oltre diciotto mesi dall'ultima revisione e che sulla base delle risultanze dei dati I.S.T.A.T., l'indice di variazione percentuale, relativo al periodo 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, risulta essere dell'11,3%, calcolato sommando le medie degli anni 2001/2002/2003/2004/2005, il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata risulterebbe essere di euro 12.910,00 (dodicimilanovecentodieci virgola 00);

- si propone di fissare il nuovo limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata in euro 13.000,00 (tredicimila virgola 00) tale aumento non incide sulle fasce di reddito stabilite ai fini della determinazione dei canoni così come disposto dalla *Del.CIPE 30 luglio 1991*.

Copertura finanziaria

- Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

- il presente atto è di specifica competenza della Giunta, così come puntualmente definita dall'art. 4, comma 4, lettera K), della L.R. n. 7/1997.

- L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### La Giunta

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### Delibera

- 
- 
- di fare propria la relazione di cui alle premesse;
  - di fissare, ai sensi della *legge regionale n. 54/1984, art. 2, lettera D*, il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata in euro 13.000,00 (tredicimila virgola 00);
  - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.